

Prot. n.39/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 26 Febbraio 2014

Oggetto: **Registrazione telematica dei contratti d'appalto pubblici -***Chiarimenti sulla registrazione dei contratti pubblici d'appalto*

Si ricorda alle imprese associate, operanti nel settore di lavori pubblici, che dal 1° gennaio 2013, nell'ambito della disciplina dei lavori pubblici, è stato introdotto l'obbligo di concludere i relativi contratti, a pena di nullità, mediante «*atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata*» (art.11, co.13, del «Codice dei contratti pubblici» – D.Lgs 163/2006).

Nell'ipotesi in cui il contratto pubblico sia redatto da un notaio, dal 2007 la registrazione telematica è obbligatoria.

Nel caso di **utilizzo della forma pubblica amministrativa**, il **contratto** può essere **registrato**, a cura del segretario comunale o di altro pubblico ufficiale della P.A., **alternativamente**, mediante:

- la **procedura telematica**, di cui all'art.3-bis del D.Lgs. 463/1997 (cd. «*Adempimento unico telematico*»), entro 30 giorni dalla data dell'atto;
- le **modalità ordinarie di registrazione** dell'atto presso l'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Di seguito si illustrano le due tipologie di registrazione, con la precisazione che quella telematica, già in vigore, non è stata modificata a seguito dell'introduzione, nella normativa sui lavori pubblici, dell'obbligo di concludere il contratto in forma digitale.

La registrazione telematica

Per procedere con tale sistema occorre dapprima richiedere l'abilitazione all'Agenzia delle Entrate (che attribuirà specifici codici di accesso) e successivamente creare un apposito Modello Unico Informatico (cd. «MUI»), in formato elettronico, attraverso l'apposito software (UNIMOD).

Il Modello verrà poi inviato all'Amministrazione territoriale di riferimento, in una sorta di «plico postale», attraverso il portale «Sister», che rilascerà una ricevuta di avvenuto invio della domanda di registrazione ed un prospetto di liquidazione dell'imposta, nonché, dopo il pagamento, la ricevuta di registrazione, con l'attribuzione del numero dell'atto.

Al riguardo, occorre precisare che per i citati **contratti in forma pubblica amministrativa, conclusi con modalità informatiche e registrati mediante la citata procedura telematica**, si applicano l'**imposta di registro**, nella misura fissa di 200 euro dal 1° gennaio 2014 e l'**imposta di bollo**, nella **misura forfettaria di 45 euro**, a prescindere dalle dimensioni del documento.

Come chiarito dalla R.M. 194/E/2008, l'**importo forfettario** si riferisce **all'atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).**

Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta da chiarire l'applicabilità dell'imposta forfettaria per gli allegati al contratto d'appalto.

In linea generale, infatti, l'Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 ha chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all'imposta i documenti, allegati all'atto principale, per i quali l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine.

La R.M. 194/E/1998 si riferisce espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc...)».

Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all'imposta di **bollo** in modo **autonomo** (ovvero **oltre ai 45 euro** forfettari), nella misura di **16 euro** per ogni foglio, il **capitolato speciale**, l'**elenco dei prezzi unitari** ed il **cronoprogramma**, se allegati al contratto d'appalto.

In merito, si è in attesa di nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, che è stata sensibilizzata sulla questione.

Resta fermo che, anche in caso di registrazione telematica, sono obbligati al pagamento delle imposte (registro e bollo) sia le parti contraenti (ad esempio, impresa aggiudicataria dell'appalto), sia il pubblico ufficiale della P.A.

La registrazione con le modalità ordinarie

In alternativa alla registrazione del contratto (concluso con modalità informatiche) in via telematica, il pubblico ufficiale può presentare presso l'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ordinarie:

- la copia conforme su supporto cartaceo del documento informatico, sulla quale l'imposta di bollo è assolta mediante contrassegni sostitutivi delle marche da bollo;
- Modello 69 già compilato, in duplice copia;
- Ricevuta del versamento dell'imposta di registro.

A seguito dell'avvenuta registrazione, l'ufficio restituisce una copia del Modello 69, con l'indicazione degli estremi di registrazione.

Nell'ipotesi di utilizzo di tale modalità di registrazione, per il **contratto in forma pubblica amministrativa** concluso in modalità digitale dal pubblico ufficiale della P.A. si applicano l'**imposta di registro**, nella misura fissa di 200 euro dal 1° gennaio 2014 e l'**imposta di bollo** nella misura di **16 euro per ogni foglio**.

In merito, restano valide le diverse misure dell'imposta di bollo per gli atti relativi ad appalti di opere pubbliche, riepilogate negli **schemi allegati**.

Gli uffici dell'Associazione, come di consueto, rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)